Criteri per l'attribuzione del credito scolastico (Delibera del Collegio dei Docenti del 18/12/2025)

Il credito scolastico deve essere attribuito dai Consigli di classe negli scrutini del terzo, quarto e quinto anno, ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato. Alla sua attribuzione concorre la partecipazione con profitto all'insegnamento della religione cattolica (***I.R.C.***) o alle ***attività alternative*** offerte dalla Scuola.
Il credito scolastico viene assegnato ai *candidati interni* a partire dalla media (M) del profitto conseguito, in tutte le discipline, in sede di scrutinio finale, a cui corrisponde una fascia di punteggio, la cui ampiezza è determinata dalla seguente tabella (allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62):

Media dei voti	**Credito scolastico (punti)**		
	III anno	**IV anno**	**V anno**
M < 6	**-**	**-**	**7-8**
M = 6	**7-8**	**8-9**	**9-10**
6 < M ≤ 7	**8-9**	**9-10**	**10-11**
7 < M ≤ 8	**9-10**	**10-11**	**11-12**
8 < M ≤ 9	**10-11**	**11-12**	**13-14**
9 < M ≤ 10	**11-12**	**12-13**	**14-15**

La **media dei voti** dà luogo
- all'assegnazione del punteggio inferiore della relativa banda di oscillazione del credito qualora essa sia **inferiore a X,50**
- all'assegnazione del punteggio superiore della relativa banda di oscillazione qualora essa sia **pari o superiore a X,50**.

Tuttavia l'attribuzione di un numero minimo di indicatori fra quelli elencati qui di seguito determina l'assegnazione del punteggio superiore della relativa banda di oscillazione anche qualora la media sia inferiore a X,50:

- per tutte le bande di oscillazione del credito - **tranne l'ultima** - è sufficiente la presenza di almeno tre indicatori per l'attribuzione del punteggio superiore della relativa banda di oscillazione
- per l'ultima banda di oscillazione individuata da una media superiore ai 9/decimi è sufficiente invece la presenza di almeno due indicatori per l'attribuzione del punteggio massimo.

Gli studenti che sono stati ammessi alla classe successiva, pur in presenza di proposte di valutazioni insufficienti, per effetto del voto di consiglio nello scrutinio di giugno o in quello di agosto, non possono vedersi attribuire in nessun caso il punteggio superiore rispetto alla banda di oscillazione relativa alla media dei voti conseguiti.

In base alla legge 150/2024, il punteggio più alto può essere attribuito solo se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi.

I criteri vanno applicati nello scrutinio finale di giugno e in quello integrativo di agosto

Le voci da valutare per l'attribuzione degli indicatori sono:

1. assiduità della frequenza; l'indicatore di assiduità frequenza è assegnato nel caso l'alunno abbia un numero di ore di assenza che non superi il 10% del monte ore annuale, salvo motivate deroghe

2. profitto almeno distinto I.R.C. o attività alternative

3. partecipazione ai corsi per le certificazioni linguistiche per almeno il 70% delle ore previste (per ciascuno dei corsi seguiti); partecipazione ad attività complementari ed integrative extracurricolari organizzate oppure promosse direttamente dalla scuola (corsi di approfondimento, etc.) o svolgimento di attività a beneficio di altri studenti (peer tutoring) e/o dell'istituto (open days, presentazione della scuola, organizzazione della Notte dei classici, giornalino, etc.) per un minimo di 20 ore complessive (eventualmente anche cumulabili) certificate da ciascun docente referente. Per chi frequenta più attività complementari organizzate dalla scuola in orario extracurricolare possono essere attribuiti fino a **tre indicatori** per la stessa voce, ciascuno per un minimo di 20 ore complessive.

4. ruolo attivo nella vita scolastica: rappresentante di classe, d'istituto o della consulta provinciale - attività svolta con impegno e partecipazione a motivato giudizio del CDC